



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCC VNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0055125 - 03/04/2013 - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

OGGETTO: Rinnovo Consiglio camerale – quesiti sulle imprese artigiane e cooperative e sull'apparentamento.

Si fa riferimento alla nota n. 13278 del 21.03.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato alcuni quesiti inerenti alla procedura di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare codesta Camera di commercio ha chiesto di conoscere se, alla luce del disposto dell'articolo 4 del D.M. n. 155/2011, primo comma lettere a) e b) e di quanto chiarito da questo Ministero con la nota n. 67049 del 16.03.2012, fossero corrette le seguenti interpretazioni:

1) se un'impresa artigiana, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato;

2) se un'impresa cooperativa, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere alla rappresentanza autonoma delle cooperative;

3) se un'impresa artigiana cooperativa, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato o della cooperazione ovvero se non si possa scegliere e sia obbligatorio far concorrere l'impresa solo nel settore delle cooperative;

4) se un'impresa artigiana cooperativa monoattività debba essere utilizzata solo per concorrere al settore cooperative ovvero solo per l'artigianato.

In merito ai primi due quesiti questo Ministero ritiene che l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, ove appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori. Anche nel caso della autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente tutte le imprese cooperative, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

In merito ai quesiti formulati ai punti 3) e 4), premesso che non è chiaro che cosa intenda codesta Camera per "monoattività", questo Ministero ritiene che (nei casi in cui l'impresa non possa essere utilizzata per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e



spedizioni, turismo) sia rimessa all'organizzazione la scelta di utilizzare l'impresa artigiana cooperativa per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o per l'autonoma rappresentanza delle cooperative, purchè ovviamente non vengano effettuate duplicazioni e quindi non venga utilizzata la stessa impresa per concorrere ai due seggi contemporaneamente.

Diversa naturalmente è l'ipotesi in cui tali imprese siano iscritte a più associazioni, caso in cui la duplicazione di rappresentanza è invece ammessa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo vigente della legge n. 580/1993.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente problematica: nel caso di apparentamento nella busta presentata da una organizzazione apparentata manca l'allegato E), regolarmente firmato dalla stessa e presentato nelle buste delle altre organizzazioni apparentate; in tal caso codesta Camera chiede se sia corretto escludere l'organizzazione o chiedere la regolarizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011.

In proposito questo Ministero ritiene che sia chiara l'intenzione dell'organizzazione di partecipare all'apparentamento, avendo firmato l'allegato E), che è stato peraltro, allegato dalle altre organizzazioni apparentate; quindi ritiene corretto chiedere la regolarizzazione della documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)